



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANZARO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MACCARONE</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PARIS</u>	<u>CLAUDIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SCALERA</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1068/2018
depositato il 07/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TDY01T301860-17 IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TDY01T301860-17 IRPEF-ADD.COM. 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

proposto dai ricorrenti:

[redacted]
[redacted] 88046 LAMEZIA TERME CZ

difeso da:

BRANCALE DANIELE
VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1068/2018

UDIENZA DEL

28/09/2020 ore 10:30

N°

1539/21

PRONUNCIATA IL:

28/9/20

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/9/21

Il Segretario

[Signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente, [redacted] con ricorso depositato 07.6.2018 e notificato all'Agenzia delle Entrate il precedente 5 febbraio impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T301860/2017 per l'anno 2012 con il quale si comunicava di aver effettuato una determinazione sintetica del reddito attribuibile per l'anno 2012 alla società [redacted] di cui la ricorrente è socia.

Rappresentava la ricorrente che l'accertamento era stato emesso in seguito a dei controlli sulla società, controlli di cui ella non era a conoscenza. Assumeva anche la mancata allegazione dell'atto di accertamento fatto alla società, con conseguente violazione dell'art. 42 , comma 2, DPR nr. 600 del 1973.

A motivo del ricorso vengono anche eccepiti: a) il difetto di forma b) la violazione dell'art. 42 dPR 600/73 per non essere l'atto firmato dal capo dell'ufficio; c) carenza di poteri di firma per mancata qualifica di "dirigente"; d) difetto di notifica; e) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; f) difetto di prova circa la distribuzione degli utili ai soci e quindi alla contribuente; g) difetto di motivazione;. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso .

All'udienza del 28.09.2020, udita la discussione delle parti, il collegio così deliberava.

Il ricorso merita accoglimento.

Premesso che l'accertamento in parola è correlato a quello inviato alla società [redacted] s.r.l., il collegio richiama espressamente la motivazione espressa nella sentenza nr. 297/2019 del 19.12.2018 (dep. Il 4.3.2019) con cui è stato annullato l'avviso di accertamento TDY03T01784/2017 per difetto di contraddittorio preventivo, vizio che inficia a maggior ragione la posizione della contribuente che non è stata raggiunta dalla notifica del processo verbale di accertamento.

Non solo, nella sentenza menzionata, con motivazione del tutto condivisibile, che deve intendersi qui richiamata, l'atto è stato demolito nel merito.

Delle osservazioni che precedono segue l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite per la ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00.

Catanzaro, 28.09.2020

Il Giudice est.

Claudio Paris



Il Presidente

Antonio Maccarone

